

Sent. N. <u>234/2002</u>
R.G. N. <u>151/2001</u>
Cron. N. <u>1532/H</u>

N. 151/2001 Reg. Contenzioso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 22 marzo 2001

DA

_____ tutti rappresentati e difesi
dal proc. e dom. avv. F. Querin per mandato a margine del ricorso
- ricorrenti -

CONTRO

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Acciaro del servizio legale della società per procura generale alle liti rilasciata il 13.2.2001 per atto notaio P. Ambrosone di Roma Rep. n. 26120, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Poste Italiane in Pordenone via S. Caterina n. 2

- resistente -

OGGETTO: premio di produttività anno 1999.

Causa discussa e decisa all'udienza del 5 dicembre 2002.

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: -) Nel merito:

N. 2

per le causali ed i titoli di cui al presente atto da ritenersi qui ritrascritti, con l'esclusione della posizione del sig.

stante la rinuncia ed accettazione formulate, piaccia al giudicante condannare Poste Italiane s.p.a. a versare agli odierni ricorrenti i seguenti importi, e/o le diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa:

sig.ra Lit. 154.583.-; sig.ra Lit.

238.000.-; sig.ra Lit. 30.917.-; sig.ra

Lit. 123.605.-.

Con rivalutazione monetaria e interessi legali secondo legge, dalla maturazione del diritto al saldo.

Condannarsi altresì il datore di lavoro all'assolvimento degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Spese, diritti ed onorari rifusi.

In via istruttoria, come in ricorso.

Per la resistente: rigettare il ricorso perché infondato con vittoria delle spese di lite e accertare il diritto di Poste Italiane a trattenere le somme locupletate dagli odierni ricorrenti a danno del datore di lavoro senza la sussistenza di alcun titolo specifico che ne giustificasse la percezione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 22 marzo 2001

tutti dipendenti di Poste Italiane s.p.a. appartenenti all'Area Operativa, premesso di aver svolto nel corso del 1999 mansioni superiori di

quadro di secondo livello, convenivano davanti a questo Giudice la propria datrice di lavoro, per sentir dichiarare il proprio diritto a vedersi corrispondere, a titolo di premio di produttività per l'anno 1999, le somme meglio indicate in ricorso.

La resistente, nel costituirsi, concludeva in via principale per il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale per l'accertamento del proprio diritto a trattenere le somme locupletate dai ricorrenti a danno del datore di lavoro.

All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, veniva discussa ed immediatamente decisa, mediante lettura del dispositivo, sulle epigrafate conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, anzitutto, ricordato che all'udienza di discussione è stata pronunciata l'estinzione del giudizio, a spese compensate, quanto al rapporto processuale tra _____ e Poste Italiane s.p.a. per intervenuta rinuncia al contenzioso pendente, debitamente accettata.

Con riferimento, invece, alle restanti ricorrenti, per le ragioni di seguito specificate va accolta la domanda dalle medesime proposta e, per l'effetto, la società resistente va condannata a versare € 79,84 alla _____, € 122,92 alla _____, € 15,97 alla _____ ed € 63,84 alla _____, importi tutti non contestati nel loro esatto ammontare e documentalmente provati (si vedano le note di addebito dimesse dalle lavoratrici quali allegato 7), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo,



nonché ad assolvere gli oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Ed, invero, le dipendenti appena menzionate avevano svolto nel corso del 1999, ciascuna per un certo periodo, le mansioni superiori di quadro di II° livello, ricevendo, per detto periodo, il premio di produttività corrispondente a tale profilo.

Inopinatamente, però, Poste Italiane ha recuperato nella mensilità di marzo 2000 la differenza tra l'importo del menzionato premio erogato sulla base del livello superiore e quello spettante alle lavoratrici in virtù delle mansioni proprie dell'inquadramento loro riconosciuto.

Immediata è stata la reazione del Sindacato di appartenenza delle dipendenti, che ha contestato l'antigiuridicità del comportamento tenuto dalla datrice di lavoro.

E, senz'altro, patente è l'illegittimità dell'operato di Poste Italiane, in quanto contrario, *in primis*, al disposto degli artt. 2103 c.c. e 37 del CCNL di categoria, secondo cui il lavoratore ha diritto, in caso di assegnazione a mansioni superiori, al trattamento corrispondente all'attività svolta (ed , ovviamente, a tutto il relativo trattamento economico, non ad una sua sola parte) e, secondariamente, alla circolare n. 30 del 6 dicembre 1999 (cfr. allegato 1 del fascicolo di parte ricorrente) diramata dalla stessa società resistente, laddove, riprendendo sul punto l'ipotesi di accordo del 25 ottobre 1999 (sulla quale si tornerà *infra*), si afferma che, nel caso di passaggio alla qualifica superiore nel corso dell'anno di riferimento, il premio in contestazione compete *pro quota* in relazione agli specifici periodi di inquadra-



mento.

Peraltro, di tale illegittimità doveva essersi resa conto la medesima datrice di lavoro che, sia negli anni precedenti e successivi al 1999, che persino nel corso dello stesso 1999 (fino al mutato orientamento qui censurato), aveva sempre erogato il premio di produttività *pro quota*.

Del tutto arbitrario, giacché atto unilaterale, appare, quindi, il contenuto del messaggio telefax n. 104 del 13 gennaio 2000 (*ibidem* allegato 5), con cui, senza espresso consenso delle controparti contrattuali, Poste Italiane ha modificato, come detto unilateralmente, la così istituita prassi aziendale, stabilendo che la determinazione del premio di produttività dovesse prescindere dall'eventuale svolgimento delle mansioni superiori per tenere, invece, conto esclusivamente dell'effettivo inquadramento posseduto tempo per tempo.

A tale riguardo, va, peraltro, negata la legittimità dell'operato della resistente anche in rapporto al presunto accordo del 25 ottobre 1999 di cui s'è più sopra fatto cenno.

Invero, l'atto che Poste Italiane ha depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2002, unitamente alle lettere di SLC-CGIL, di UIL Poste e di SLP-CISL, lungi dal rappresentare un vero e proprio accordo, non risulta sottoscritto da alcuna Organizzazione Sindacale, né alcuna Organizzazione Sindacale vi figura tra i soggetti stipulanti. Anzi, detto atto è stato espressamente contestato da SLP-CISL, cui aderiscono le ricorrenti, nel mentre, da un lato, SLC-CGIL ha subordinato l'accettazione del citato accordo alla accettazione da parte di tutti i

sindacati, non avvenuta, e, dall'altro, UIL Poste, pur condividendo l'accordo, non lo ha in seguito firmato.

Va, per finire, rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente con la propria comparsa di costituzione depositata in Cancelleria il 1° settembre 2001, volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto di trattenere le stesse somme in contestazione, in quanto asseritamente locupletate dai ricorrenti in assenza di un titolo specifico che ne giustificasse la percezione.

Invero, l'art. 416 c.p.c. prevede che nella memoria difensiva devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali, per le quali l'art. 418 sancisce l'onere, ancora una volta a pena di decadenza dalla riconvenzionale, di chiedere al Giudice, con apposita istanza, di pronunciare un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Rilevato che Poste Italiane non ha rispettato tale condizione, non resta che dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla predetta società.

Come osservato, infatti, dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa; tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o

dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e persino in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 12 agosto 1993 n. 8652).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con ricorso depositato il 22 marzo 2001 da

e

nei confronti della POSTE ITALIANE s.p.a.,
così provvede:

- 1) preso atto della intervenuta estinzione del giudizio nel rapporto processuale tra il e Poste Italiane, a spese compensate, accoglie la domanda delle restanti ricorrenti e, per l'effetto, condanna la società resistente a versare € 79,84 alla , € 122,92 alla , € 15,97 alla ed € 63,84 alla , con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, nonché ad assolvere gli oneri previdenziali e fiscali come per legge;
- 2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da Poste Italiane;
- 3) condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali, che liquida € 3.676,75 per diritti ed onorari e € 367,67 per spese genera-

li, oltre IVA e CNA.

Pordenone, 5 dicembre 2002.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa

Maria Paola Costa

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
CIANCIO Dr. Daniele



Depositato in Cancelleria

il 17 DIC 2002

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
CIANCIO Dr. Daniele